

**Il rientro dei capitali dall'estero**  
VARATO L'EMENDAMENTO

**Maxi-multe.** Si potrà pagare fino al 50% delle somme non dichiarate e accertate

**Extra-Ue.** In questi paesi il rimpatrio delle attività diventerà obbligatorio

# Lo «scudo-ter» parte a settembre

Sanzioni raddoppiate per chi non rimpatria - Tremonti verso il sì della Ue

**Isabella Bufacchi**  
ROMA

Carota più grande, bastone più lungo. Il nuovo scudo fiscale, incentrato sul rimpatrio d'obbligo dei capitali esportati in via clandestina e mantenuti nei paradisi fiscali, si estenderà sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute «almeno al 31 dicembre 2008», un anno in più rispetto alle attese; con rientri o regolarizzazioni consentiti nell'arco di una finestra temporale che durerà per sette mesi, dal 15 settembre 2009

## IL TIMING

Rientri e regolarizzazioni dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 ed estesi alle attività detenute almeno dal 31 dicembre 2008

fino al 15 aprile 2010. Un maxi-scudo, dunque, che prevede anche maxi-sanzioni per chi decide di non aderire: sono raddoppiate, infatti, dal 5-25% al 10-50% le penali sugli ammontari non dichiarati e accertati dal Fisco.

Sono queste le principali novità della nuova norma sull'emersione - dietro il pagamento di un'imposta sui rendimenti lordi

presunti, a conti fatti equivalente a un'aliquota del 5% sui capitali - dei capitali detenuti all'estero, approdata ieri in commissione della Camera in forma di emendamento al decreto legge anti-crisi. Sul provvedimento, che «istituisce un'imposta straordinaria» e che costituisce una terza versione degli scudi 2001-2002 e 2003, Bruxelles ha avuto un peso non irrilevante. Come ha puntualizzato ieri il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, «prima di diventare legge, lo scudo fiscale deve avere il via libera dell'Ue». Il disco verde europeo sarà frutto di una verifica, come spiegato ieri dalla portavoce del commissario Ue al Fisco: «L'Italia può varare provvedimenti per incentivare il rientro dei capitali all'estero, a patto che rispetti regole e principi base del mercato comune dell'Ue, come la non discriminazione e la libera circolazione».

Lo scudo ter è a prova di Bruxelles: è stata cancellata la possibilità di sottoscrivere con i capitali rimpatriati speciali titoli di Stato o buoni postali della Cassa di depositi e prestiti per finanziare la ricostruzione delle aree terremotate in Abruzzo perché questa canalizzazione di capitali equivaleva a una discriminazione a favore dei bond italiani; al solo rimpatrio dei capitali (formula più gradita al mi-

nistro Tremonti) è ora prevista anche la regolarizzazione nei Paesi Ue. Una prima versione della norma, poi cestinata ieri in giornata, stabiliva che il rimpatrio sarebbe stato d'obbligo anche per i Paesi Ue che non garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, tra i quali potevano rientrare Lussemburgo, Austria, Belgio. Questa impostazione punitiva nei confronti dei Paesi Ue è stata cancellata in quanto la norma finale più semplicemente traccia un'unica linea tra l'obbligo del rimpatrio per i Paesi extra Ue e la possibilità di regolarizzare negli Stati membri dell'Unione europea. La facoltà della regolarizzazione, che nei primi due scudi ha pesato per una trentina di miliardi su 70, allarga le potenzialità di gettito per le casse dello Stato.

Un altro importante cambiamento rispetto alle versioni 2001-2003, anche questo da leggersi in chiave Ue, sta nella modalità di calcolo dell'imposta straordinaria, che questa volta non colpisce i patrimoni (protetti dal principio di libera circolazione dei capitali in Europa) ma si applica ai rendimenti, per far pagare le tasse dove non sono state pagate: il meccanismo prevede infatti un rendimento lordo presunto pari al 2% per

cinque anni, sul quale un'aliquota del 50% per anno si trasforma in un prelievo pari al 5% sul capitale.

La versione finale dell'articolo 13-bis del Dl anticrisi - consegnato in tarda mattinata in commissione Finanze e Bilancio alla Camera e poi velocemente riscritto, corretto e riconsegnato nel tardo pomeriggio - stabilisce infine che il campo di applicazione dello scudo fiscale esclude tutti i reati (compreso il falso in bilancio) ad eccezione della dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. I ritocchi dell'ultim'ora inoltre hanno anticipato la data dei rimpatri e delle regolarizzazioni a partire dal 15 settembre (prima era il 15 ottobre). Lo scudo ter infine dovrebbe uscire rafforzato rispetto alle esperienze 2001 e 2003, perché il comma 3 della norma chiarisce che lo scudo non è un boomerang, non può andare contro il contribuente-imprenditore: dovrebbe proteggerlo non solo per le dichiarazioni passate ma anche per quelle future, non più a rischio della presunzione di maggior reddito.

*isabella.bufacchi@ilsole24ore.com*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**A pagina 34-35**

Il testo degli emendamenti al decreto manovra



**DOMANDE & RISPOSTE**

Il 5% di imposta straordinaria deriva da questa indicazione: si presume che le attività all'estero abbiano prodotto ogni anno un rendimento del 2%, e l'imposta dà copertura per cinque anni. Quindi, si attribuisce un rendimento complessivo del 10%. Ad esempio: per 100mila euro, si ipotizza un rendimento di 10mila. Su questo rendimento, in Italia il contribuente avrebbe pagato il 12,5% di aliquota, pari a 1.250 euro. Aggiungendo un aggravio per sanzioni e interessi, questo 12,5% viene innalzato al 50% (nell'esempio, 5mila euro)

**In cosa consiste lo «scudo fiscale»?**  
Lo scudo fiscale permette di far riemergere capitali e patrimoni (ad esempio anche proprietà immobiliari, opere d'arte, gioielli) che si trovavano all'estero al 31 dicembre scorso o in data precedente e non erano in regola con le norme sul monitoraggio dei capitali né erano riportate nelle dichiarazioni dei redditi

**Come funziona lo scudo?**  
Con le modalità dei precedenti: gli intermediari finanziari (banche, sim, sgr, poste e fiduciarie) potranno ricevere, dal 15 settembre prossimo fino al 15 aprile 2010 le somme rimpatriate o regolarizzate. Intermediario e contribuente compileranno una «dichiarazione riservata» (cioè che non sarà trasmessa al fisco) in cui saranno riportati gli importi per i quali si utilizza lo «scudo». Su questi importi si pagherà un'imposta straordinaria pari al 5% del valore «scudato»

**È sempre necessario rimpatriare le somme?**  
No. Capitali e attività detenuti in paesi Ue possono essere solo regolarizzati: la «dichiarazione riservata», quindi, non comporta il rientro fisico in Italia. Che è invece l'unica possibilità per i capitali detenuti in Stati non Ue (ad esempio Svizzera, Andorra, San Marino, Liechtenstein)

**Che garanzie offre?**  
L'emendamento al decreto legge precisa che «il rimpatrio o la regolarizzazione ... non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale». In pratica, si garantisce al contribuente una copertura dai controlli pari a quanto regolarizzato

**Com'è calcolata l'imposta straordinaria?**

**Le modalità di rientro dei capitali**

**COME FUNZIONERÀ IL NUOVO SCUDO**


- Possibile la regolarizzazione dei capitali
- Previsto il rimpatrio obbligatorio

**UE**

- Francia
- Olanda
- Regno Unito
- Austria
- Belgio
- Cipro
- Lussemburgo

**EXTRA UE**

- Lichtenstein
- Monaco
- San Marino
- Svizzera



**Operazioni:**

2001-2002	2003	2009-2010
L'aliquota		
2,5%	4,0%	50%
Le sanzioni		
	del capitale non emerso	
	5-25%	10-50%

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore

**Chi resta fuori, chi torna**

Gli scudi del 2001-2003 lasciarono al contribuente la libertà di scelta tra rimpatriare i capitali o lasciarli all'estero: il 71% dei 31 miliardi di regolarizzazioni

restò in Svizzera. Nella nuova versione 2009-2010, il rientro dei capitali detenuti nei Paesi extra-Ue è obbligatorio: questo diktat è un'arma a doppio taglio per il successo dell'operazione

